

# **Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda**

**(Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)**

del 7 dicembre 1998

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge sull'agricoltura<sup>1</sup>;  
visto l'articolo 68 capoverso 1 della legge del 20 marzo 1959<sup>2</sup> sui cereali,

*ordina:*

## **Capitolo 1: Campo d'applicazione e oggetto**

### **Art. 1**

<sup>1</sup> I termini definiti nella presente ordinanza si applicano alla legge sull'agricoltura, alla legge del 20 marzo 1959 sui cereali e alle ordinanze emanate in base a esse.

<sup>2</sup> L'ordinanza disciplina inoltre la procedura in materia di:

- a. riconoscimento delle aziende e delle diverse forme di collaborazione inter-aziendale;
- b. verifica e delimitazione delle superfici.

## **Capitolo 2: Terminologia**

### **Sezione 1: Persone e unità standard di manodopera**

#### **Art. 2** Gestore

<sup>1</sup> Per gestore s'intende la persona fisica o giuridica oppure la società di persone che gestisce un'azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo.

<sup>2</sup> Se un gestore gestisce più unità di produzione, queste sono considerate come un'azienda.

<sup>3</sup> Se coniugi e conviventi gestiscono separatamente più unità di produzione, sono considerati insieme come un unico gestore.

<sup>4</sup> Se un'azienda produce prodotti conformemente al titolo secondo della legge sull'agricoltura, il produttore è considerato gestore.

**RS 910.91**

<sup>1</sup> RS 910.1; RU 1998 3033

<sup>2</sup> RS 916.111.0

**Art. 3** Unità standard di manodopera

Le unità standard di manodopera (USM) sono calcolate in base ai seguenti coefficienti:

- |    |                                                                     |                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| a. | Superficie agricola utile SAU (art. 14)                             |                                         |
| 1. | SAU senza colture speciali (art. 15)                                | 0,035 USM per ha                        |
| 2. | colture speciali senza vigneti in zone in forte pendenza e terrazze | 0,40 USM per ha                         |
| 3. | vigneti in zone in forte pendenza e terrazze                        | 1,00 USM per ha                         |
| b. | Animali da reddito (art. 27)                                        |                                         |
| 1. | vacche da latte, pecore da latte e capre da latte                   | 0,05 USM per UBG                        |
| 2. | suini da ingrasso, rimonte di oltre 25 kg e suinetti svezzati       | 0,01 USM per UBG                        |
| 3. | suini riproduttori                                                  | 0,02 USM per UBG                        |
| 4. | altri animali da reddito                                            | 0,04 USM per UBG                        |
| c. | Supplementi                                                         |                                         |
| 1. | terreni declivi nella regione di montagna e nella zona collinare    | 0,02 USM per ha                         |
| 2. | agricoltura biologica                                               | coefficienti lett. a maggiorati del 20% |
| 3. | alberi da frutto d'alto fusto nei campi                             | 0,01 USM per 10 alberi                  |

**Art. 4** Valorizzatori del latte

<sup>1</sup> Per valorizzatori del latte s'intendono le persone fisiche o giuridiche nonché le società di persone che acquistano latte dai produttori, lo trasformano in latticini o lo rivendono.

<sup>2</sup> Per valorizzatori del latte s'intendono anche i venditori diretti e i valorizzatori che acquistano latte o componenti del latte da altri valorizzatori per produrre latticini.

**Art. 5** Venditori diretti

Per venditori diretti s'intendono i produttori che vendono direttamente dalle loro aziende i loro prodotti ai consumatori.

**Sezione 2: Forme di azienda e di comunità aziendale****Art. 6** Azienda

<sup>1</sup> Per azienda s'intende un'impresa agricola che:

- a. si occupa della produzione vegetale o della tenuta di animali da reddito oppure delle due attività contemporaneamente;
- b. comprende una o più unità di produzione;
- c. è autonoma dal profilo giuridico;
- d. ha un proprio risultato d'esercizio; e
- e. è gestita durante tutto l'anno.

<sup>2</sup> Per unità di produzione s'intende un insieme di terre, edifici e installazioni, visibilmente riconoscibile come tale nel quale sono attive una o più persone.

<sup>3</sup> Se un'azienda comprende più di un'unità di produzione, per centro dell'azienda s'intende il luogo nel quale si trova l'edificio principale oppure si svolgono le attività economiche principali.

#### **Art. 7** Azienda pastorizia

Per azienda pastorizia si intende un'azienda conformemente all'articolo 6:

- a. che dispone di una superficie agricola utile (art. 14) e di una superficie d'estivazione (art. 24);
- b. nella quale il pastore:
  1. abita tutto l'anno;
  2. tiene durante tutto l'anno animali di sua proprietà; e
  3. durante l'estivazione, tiene prevalentemente animali di terzi dietro compenso.

#### **Art. 8** Azienda con pascoli comunitari

Per azienda con pascoli comunitari s'intende un'impresa agricola che:

- a. serve alla messa al pascolo in comune di animali;
- b. comprende pascoli comunitari (art. 25);
- c. dispone di edifici o di installazioni per la messa al pascolo; e
- d. è gestita da un ente di diritto pubblico o da un'almena.

#### **Art. 9** Azienda d'estivazione

<sup>1</sup> Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa agricola che:

- a. serve all'estivazione di animali;
- b. è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivo;
- c. comprende pascoli d'estivazione (art. 26);
- d. dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione;
- e. può essere gestita soltanto durante l'estivazione ed è effettivamente gestita durante tale periodo; e
- f. è indipendente da altre aziende d'estivazione.

<sup>2</sup> Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione.

#### **Art. 10** Comunità aziendale

<sup>1</sup> Per comunità aziendale s'intende il raggruppamento di due o più aziende qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. le aziende o i loro centri sono situati a una distanza stradale di 15 km al massimo;
- b. le aziende sono state gestite in modo autonomo almeno per tre anni prima del raggruppamento in comunità;
- c. le aziende, al momento del raggruppamento, hanno ognuna un fabbisogno lavorativo di almeno 0,3 USM;

- d. le aziende mettono a disposizione della comunità aziendale le loro terre (art. 14) e gli edifici rurali necessari;
- e. la totalità degli animali da reddito e il parco macchine diviene proprietà della comunità aziendale;
- f. la comunità aziendale si fonda su un contratto scritto;
- g. i membri della comunità sono occupati nella comunità aziendale e nessun membro lavora al di fuori di essa in misura superiore al 75 per cento; e
- h. la comunità tiene una contabilità che indica il risultato d'esercizio e la sua ripartizione fra i membri.

<sup>2</sup> Una persona fisica o una società di persone che gestisce l'azienda di una società anonima, una società in accomandita o una società a garanzia limitata è ammessa come membro della comunità aziendale se:

- a. ha una partecipazione maggioritaria nella società;
- b. gli attivi della società derivano principalmente dall'azienda gestita; e
- c. la società, i suoi azionisti o i suoi soci non partecipano a un'altra azienda o a un'altra comunità aziendale.

<sup>3</sup> Il termine di tre anni di cui al capoverso 1 lettera b non si applica alle aziende che erano state affittate particella per particella in virtù di un'autorizzazione accordata giusta l'articolo 31 capoverso 2 lettera e della legge federale del 4 ottobre 1985<sup>3</sup> sull'affitto agricolo (LAA) o che, prima del raggruppamento, facevano già parte di una comunità aziendale.

<sup>4</sup> La comunità aziendale è considerata un'azienda.

#### **Art. 11** Comunità per la tenuta di animali

<sup>1</sup> Vi è una comunità per la tenuta di animali se:

- a. varie aziende tengono in comune gli animali da reddito;
- b. le aziende o i loro centri sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo;
- c. le aziende sono state gestite in modo autonomo almeno per tre anni prima del raggruppamento in comunità;
- d. la collaborazione e la ripartizione degli animali sono disciplinate contrattualmente;
- e. i membri della comunità sono occupati nelle loro aziende; e
- f. la comunità ha designato il membro incaricato di rappresentarla.

<sup>2</sup> Il termine di tre anni di cui al capoverso 1 lettera c non si applica alle aziende che erano state affittate particella per particella in virtù di un'autorizzazione accordata giusta l'articolo 31 capoverso 2 lettera e LAA<sup>4</sup> o che, prima della collaborazione, facevano già parte di una comunità aziendale.

#### **Art. 12** Riconoscimento

Aziende, aziende con pascoli comunitari, aziende pastorizie, aziende d'estivazione, comunità aziendali e comunità per la tenuta di animali devono essere riconosciute dal competente servizio cantonale.

<sup>3</sup> RS 221.213.2; RU 1998 3012

<sup>4</sup> RS 221.213.2; RU 1998 3012

### Sezione 3: Superfici

#### Art. 13 Superficie aziendale (SA)

La superficie aziendale comprende:

- a. la superficie agricola utile;
- b. la foresta (senza la superficie di pascolo dei pascoli boschivi);
- c. la superficie improduttiva ricoperta di vegetazione;
- d. le superfici improduttive quali piazzali di stabili, corti, vie o terra non coltivabile;
- e. le superfici non agricole quali cave di ghiaia, cave di pietra o corsi d'acqua.

#### Art. 14 Superficie agricola utile (SAU)

Per superficie agricola utile s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno. La superficie agricola utile comprende:

- a. la superficie coltiva;
- b. la superficie permanentemente inerbita;
- c. i terreni da strame;
- d. la superficie con colture perenni;
- e. la superficie coltivata tutto l'anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura);
- f. la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 1991<sup>5</sup> sulle foreste.

#### Art. 15 Colture speciali

<sup>1</sup> Per colture speciali s'intendono vigneti, luppolo, frutteti, bacche, verdure, eccetto le verdure per conserve, tabacco nonché piante medicinali e aromatiche.

<sup>2</sup> Le colture speciali occupano le superfici di cui all'articolo 14 lettere a, d ed e.

#### Art. 16 Esclusione di superfici dalla SAU

<sup>1</sup> Non sono considerate superficie agricola utile le superfici la cui destinazione principale non è l'utilizzazione agricola.

<sup>2</sup> Una superficie non ha quale destinazione principale l'utilizzazione agricola se:

- a. quest'ultima è fortemente ridotta;
- b. il reddito derivante dall'utilizzazione agricola è minore di quello derivante da un'utilizzazione non agricola; o
- c. la funzione di cura è predominante.

<sup>3</sup> I terreni edificabili urbanizzati nonché le superfici inserite in terreni da golf e da campeggio, in aerodromi e piazze d'esercitazione militari oppure le zone delimitate di linee ferroviarie, strade pubbliche o corsi d'acqua, non fanno parte della superficie agricola utile, salvo se il gestore dimostra che si trovano al di fuori del settore di utilizzazione non agricola e che la loro destinazione principale è l'utilizzazione agricola.

<sup>5</sup> RS 921.0

**Art. 17** Superfici all'estero

<sup>1</sup> Le superfici ubicate all'estero sono considerate superficie agricola utile di un'azienda se:

- a. si trovano nella zona economica estera di cui all'articolo 28 della legge sulle dogane<sup>6</sup>;
- b. i requisiti per l'importazione esente da dazio dei prodotti coltivati su questa superficie sono soddisfatti;
- c. il centro dell'azienda si trova nella zona economica limitrofa svizzera.

<sup>2</sup> Per superfici coltivate per tradizione familiare si intendono le superfici coltivate ininterrottamente almeno dal 1° maggio 1984 da un produttore residente nella zona economica limitrofa svizzera.

<sup>3</sup> In caso di cessione di una superficie coltivata per tradizione familiare, essa può essere sostituita da una superficie di misura equivalente, finora non coltivata per tradizione familiare, a condizione che la superficie non sia ceduta a un altro produttore che gestisce un'azienda nella zona economica limitrofa svizzera.

<sup>4</sup> I Cantoni tengono un registro delle superfici all'estero coltivate per tradizione familiare.

**Art. 18** Superficie coltiva

<sup>1</sup> Per superficie coltiva s'intende la superficie sottoposta a rotazione. È composta dalla superficie coltiva aperta e dai prati artificiali.

<sup>2</sup> Per superficie coltiva aperta s'intende la superficie destinata alle colture campicole annuali, alle colture di ortaggi e di bacche annuali nonché a quelle delle piante aromatiche e medicinali annuali. Il magnese fiorito e il magnese da rotazione fanno parte della superficie coltiva aperta.

<sup>3</sup> Per prato artificiale s'intende la superficie seminata a prato che nell'ambito di una rotazione viene sfruttata durante almeno un ciclo vegetativo.

**Art. 19** Superficie permanentemente inerbita

<sup>1</sup> Per superficie permanentemente inerbita s'intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d'estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre cinque anni come prato permanente o pascolo permanente.

<sup>2</sup> Per prato permanente s'intende la superficie che viene falciata almeno una volta all'anno per la produzione di foraggio.

<sup>3</sup> Per pascolo permanente s'intende la superficie destinata unicamente al pascolo. Le parti di pascolo ricoperte di cespugli o improduttive non sono computabili. Sono invece computabili le superfici di pascolo dei pascoli boschivi situati al di fuori della superficie d'estivazione.

<sup>4</sup> Per pascoli boschivi si intendono i pascoli alberati di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 30 novembre 1992<sup>7</sup> sulle foreste.

<sup>6</sup> RS 631.0

<sup>7</sup> RS 921.01

<sup>5</sup> I prati da sfalcio nelle regioni d'estivazione fanno parte della superficie permanentemente inerbita se:

- a. sono falciati annualmente e lo sfruttamento si fonda su una tradizione pluriennale;
- b. il foraggio grezzo raccolto viene utilizzato per il foraggiamento invernale all'interno dell'azienda.

<sup>6</sup> Le superfici che non vengono falciate ogni anno, ma che soddisfano le condizioni definite nel capoverso 5 per i prati da sfalcio nelle regioni d'estivazione, fanno a loro volta parte della superficie permanentemente inerbita purché siano effettivamente sfruttate e se:

- a. formano un insieme di almeno 20 are;
- b. il loro sfruttamento non è pericoloso; e
- c. si tratta di superfici in proprietà o in affitto.

#### **Art. 20** Superficie inerbita

Per superficie inerbita s'intende il prato artificiale (art. 18 cpv. 3) e la superficie permanentemente inerbita (art. 19).

#### **Art. 21** Terreni da strame

Per terreni da strame s'intendono le superfici sfruttate in modo estensivo in luoghi paludosi e umidi che vengono falciate al massimo una volta all'anno e almeno ogni due o tre anni e il cui raccolto viene utilizzato solo eccezionalmente come foraggio all'interno dell'azienda.

#### **Art. 22** Superficie con colture perenni

<sup>1</sup> Per colture perenni si intendono:

- a. vigneti;
- b. frutteti;
- c. colture pluriennali di bacche;
- d. piante medicinali e aromatiche pluriennali;
- e. luppolo;
- f. colture pluriennali di ortaggi quali asparagi e rabarbaro;
- g. colture floriorticole in pieno campo quali vivai e arboreti al di fuori delle superfici boschive;
- h. selve curate di castagni e noci con meno di 100 alberi per ettaro;
- i. colture pluriennali quali alberi di Natale e canne (*Miscanthus*).

<sup>2</sup> Per frutteti s'intendono le colture compatte con una densità di:

- a. almeno 300 alberi per ettaro in caso di meli, peri, prugni, susini, cotogni, kiwi e sambuchi;
- b. almeno 200 alberi per ettaro in caso di albicocchi e peschi;
- c. almeno 100 alberi per ettaro in caso di ciliegi e noci.

**Art. 23** Siepi, boschetti rivieraschi e campestri

<sup>1</sup> Per siepi e boschetti rivieraschi s'intendono le strisce boschive in gran parte chiuse, generalmente aventi una larghezza di alcuni metri, composte prevalentemente di arbusti, cespugli e singoli alberi indigeni e adatti alle caratteristiche locali.

<sup>2</sup> Per boschetti campestri s'intendono i gruppi di cespugli e alberi di forma compatta, indigeni e adatti alle caratteristiche locali.

<sup>3</sup> Siepi e boschetti rivieraschi e campestri non devono essere classificati dal Cantone come foresta oppure non devono superare contemporaneamente i tre valori massimi seguenti:

- a. superficie, incluso il margine erboso, al massimo 800 m<sup>2</sup>;
- b. larghezza, incluso il margine erboso, al massimo 12 m;
- c. età del popolamento, al massimo 20 anni.

<sup>2</sup> Siepi e boschetti rivieraschi e campestri sono circondati da un margine erboso.

**Art. 24** Superficie d'estivazione (SE)

<sup>1</sup> Per superficie d'estivazione si intendono:

- a. i pascoli comunitari;
- b. i pascoli d'estivazione;
- c. i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione.

<sup>2</sup> Le superfici nella regione d'estivazione di cui all'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>8</sup> sulle zone agricole sono considerate superfici d'estivazione anche se vengono sfruttate per altri scopi.

**Art. 25** Pascoli comunitari

I pascoli comunitari sono superfici appartenenti a collettività di diritto pubblico o privato tradizionalmente sfruttate in comune come pascolo da diversi detentori di animali, che fanno parte di un'azienda con pascoli comunitari (art. 8).

**Art. 26** Pascoli d'estivazione

Per pascoli d'estivazione s'intendono le superfici destinate esclusivamente al pascolo, che servono all'estivazione di animali e fanno parte di un'azienda pastorizia (art. 7) o di un'azienda d'estivazione (art. 9).

**Sezione 4: Animali da reddito****Art. 27**

<sup>1</sup> Per la conversione degli animali da reddito delle diverse categorie in unità di bestiame grosso (UBG) si applicano i coefficienti che figurano nell'allegato.

<sup>2</sup> Per animali che consumano foraggio grezzo s'intendono gli animali delle specie bovina ed equina nonché pecore, capre, bisonti, cervi, lama e alpaca. Per la conver-

<sup>8</sup> RS 912.1; RU 1999 ...



sione in unità di bestiame grosso foraggio grezzo (UBGFG) si applicano i coefficienti che figurano nell'allegato.

<sup>3</sup> Per la ripartizione di un animale secondo la corrispondente classe d'età è determinante la sua età il giorno di riferimento fissato per la rilevazione.

## Sezione 5: Prodotti

### Art. 28 Latte commercializzato

Per latte commercializzato (latte commerciale) s'intende il latte che:

- a. lascia l'azienda o l'azienda d'estivazione per il consumo immediato, la trasformazione o l'uso a scopo foraggero;
- b. nell'azienda o nell'azienda d'estivazione viene trasformato in prodotti che non sono destinati al consumo proprio del produttore.

### Art. 29 Formaggio di montagna

<sup>1</sup> Per formaggio di montagna s'intende il formaggio:

- a. proveniente da latte che è stato prodotto in aziende della regione di montagna; e
- b. prodotto in un'azienda di trasformazione della regione di montagna o di una regione ai sensi della legge federale del 21 marzo 1997<sup>9</sup> sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (regione LIM).

<sup>2</sup> Se il latte prodotto nella regione di montagna è trasformato in formaggio in un'azienda di trasformazione situata al di fuori della regione di cui al capoverso 1 lettera b, il prodotto è considerato formaggio di montagna se:

- a. sussiste un legame geografico con la regione di montagna o con la regione LIM;
- b. la denominazione "formaggio di montagna" è stata utilizzata ininterrottamente almeno dal 1996; e
- c. per i consumatori non vi è pericolo di frode.

## Capitolo 3: Procedura

### Art. 30 Riconoscimento di forme di azienda (art. 6-9), comunità aziendali (art. 10) e comunità per la tenuta di animali (art. 11)

<sup>1</sup> Le domande di riconoscimento vanno inoltrate al Cantone competente corredate dei necessari documenti. Il Cantone verifica se esse adempiono le condizioni di cui agli articoli 6-11.

<sup>2</sup> La decisione di riconoscimento ha effetto dalla data di inoltro della domanda. Se per l'entrata in vigore del contratto che istituisce una comunità è stata convenuta una data posteriore, la decisione di riconoscimento ha effetto dalla data d'inizio del contratto.

<sup>9</sup> RS 901.1

<sup>3</sup> I Cantoni verificano periodicamente se le aziende e le comunità adempiono ancora le condizioni. Se ciò non è il caso, revocano il riconoscimento, sia esso formale o tacito. Il Cantone stabilisce la data in cui la revoca prende effetto.

**Art. 31** Verifica dei dati relativi alle superfici e della delimitazione delle superfici

<sup>1</sup> Il Cantone verifica in base ai dati della misurazione ufficiale le indicazioni relative alle superfici e la delimitazione delle superfici.

<sup>2</sup> Se la misurazione ufficiale non è aggiornata, il Cantone si basa sull'utilizzazione effettiva delle superfici.

<sup>3</sup> Se la misurazione ufficiale manca, il Cantone rileva le superfici.

**Art. 32** Competenza

<sup>1</sup> È competente per il riconoscimento delle forme di azienda e di comunità aziendali e per la verifica delle superfici il Cantone nel quale è situata l'azienda, l'azienda con pascoli comunitari, l'azienda pastorizia, l'azienda d'estivazione, la comunità aziendale, la comunità per la tenuta di animali oppure la superficie interessata.

<sup>2</sup> Se tra aziende situate in Cantoni diversi sussiste un legame, per la verifica e il riconoscimento è competente il Cantone sul quale si trova il centro dell'azienda più grande.

<sup>3</sup> Se aziende di Cantoni diversi si uniscono in una comunità aziendale o in una comunità per la tenuta di animali, per il riconoscimento è competente il Cantone nel quale si trova l'azienda del membro designato per rappresentare la comunità.

## Capitolo 4: Disposizioni finali

**Art. 33** Esecuzione

<sup>1</sup> I Cantoni eseguono la presente ordinanza.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'agricoltura vigila sull'esecuzione.

**Art. 34** Disposizione transitoria

Per quanto riguarda il disciplinamento del mercato lattiero, le disposizioni dell'ordinanza del 26 aprile 1993<sup>10</sup> sulla terminologia agricola sono applicabili fino al 30 aprile 1999.

<sup>10</sup> RU 1993 1598, 1994 407

**Art. 35**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0857

*Allegato*  
(art. 27)

## **Coefficienti per la conversione degli animali in unità di bestiame grosso**

### **Animali della specie bovina**

Coefficiente  
per animale

#### *Allevamento e reddito*

Vacche (senza le vacche madri e nutrici)	1,0
Tori e giovenche di oltre 2 anni	0,6
Bestiame giovane da 1 a 2 anni	0,4
Bestiame giovane fino a 1 anno	0,25

#### *Tenuta di vacche madri e nutrici*

Vacche madri e nutrici (senza i vitelli)	0,8
Vitelli di vacche madri e nutrici, per l'ingrasso, fino a 1 anno	0,17

#### *Ingrasso di bestiame grosso*

Giovenche, tori e buoi di oltre 4 mesi	0,4
Vitelli per l'ingrasso di bestiame grosso fino a 4 mesi	0,08

#### *Ingrasso di vitelli*

Vitelli da ingrasso (2,8-3 cicli per posta)	0,1
---------------------------------------------	-----

### **Animali della specie equina**

Giumente in lattazione	1,0
Puledri accompagnati dalla giumenta (compresi nel coefficiente della madre)	0,0
Altri cavalli di oltre 3 anni	0,7
Altri puledri fino a 3 anni	0,5
Muli e bardotti di ogni età	0,4
Pony, cavalli piccoli e asini di ogni età	0,25

### **Ovini**

Pecore munte	0,25
Altri ovini di oltre 1 anno	0,17
Agnelli fino a 1 anno (compresi nei coefficienti degli animali di sesso femminile)	0,0

### **Caprini**

Capre munte	0,2
Altri caprini di oltre 1 anno	0,17
Capretti fino a 1 anno (compresi nel coefficiente dell'animale di sesso femminile)	0,0

**Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo**

	Coefficiente per animale
Bisonti di oltre 3 anni (riproduttori adulti)	0,8
Bisonti fino a 3 anni (allevamento e ingrasso)	0,4
Daini di ogni età	0,1
Cervi di ogni età	0,2
Lama di oltre 2 anni	0,17
Lama fino a 2 anni	0,11
Alpaca di oltre 2 anni	0,11
Alpaca fino a 2 anni	0,07

**Conigli**

Fattrici (maschio e finissaggio dei giovani animali compresi nel coefficiente)	0,125
--------------------------------------------------------------------------------	-------

**Suini**

Scrofe riproduttrici in lattazione (durata di lattazione 4-8 settimane; 5,7-10,4 cicli per posta)	0,55
Lattonzoli (compresi nel coefficiente della madre)	0,0
Scrofe riproduttrici non in lattazione di più di 6 mesi (ca. 3 cicli per posta)	0,26
Verri riproduttori	0,25
Suinetti svezzati (trasferiti per l'ingrasso con ca. 25 kg, 8-12 cicli o trasferiti per l'ingrasso con ca. 35 kg, 6-8 cicli per posta)	0,06
Rimonte e suini da ingrasso (ca. 3 cicli per posta)	0,17

**Pollame da reddito**

Galline da allevamento, galli da allevamento e ovaiole	0,01
Pollastrelle, galletti e pulcini (senza i polli da ingrasso)	0,004
Polli da ingrasso di ogni età (durata d'ingrasso ca. 40 giorni; 6,5-7,5 cicli per posta)	0,004
Tacchini di ogni età (ca. 3 cicli per posta)	0,015

*Altri coefficienti di conversione* sono calcolati, se necessario, dal servizio designato dall'Ufficio federale dell'agricoltura in funzione dell'escrezione di azoto e fosforo degli animali